

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

II SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati

dr. Alberto CELESTE - Presidente

dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere

dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore

all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 19.5.2026 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 381/2026, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 6251/2025, vertente

TRA

..., rappresentata e difesa dall'Avv.

Loredana Zappalà ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, via Aloï n.

26;

APPELLANTE

E

..., rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Pistilli ed elettivamente

domiciliata presso il suo studio in Viterbo, via Belluno, n.69;

APPELLATO

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente *ratione temporis* alla data odierna ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Così il giudice di primo grado: "Con ricorso regolarmente notificato, ...

[rectius ...] chiedeva al Giudice [Tribunale di Roma, in funzione di giudice

del lavoro] di accertare di dichiarare: 1. il suo diritto a percepire durante i giorni di ferie

annuali retribuite, pari a 28 giorni annui, la retribuzione ordinaria corrisposta durante i giorni

di effettiva presenza, comprendendo nella base di calcolo anche le indennità legate allo

status personale e professionale, elencate nel dettaglio, e quindi a ricevere la somma di

euro 1.906,74, oltre interessi dalla data di maturazione al saldo, pari alla media dell'importo che la lavoratrice non ha percepito per gli anni dal 2019 al 2023 nei primi 28 giorni di ferie annuali e, per l'effetto, condannare l'...

corrispondere detta somma, con vittoria di spese di lite da distrarsi. Il ricorrente descriveva la sua posizione professionale, presentandosi come dipendente ..., in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, in

qualità di collaboratore professionale sanitario, con mansioni da infermiere, attualmente inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari di cui al CCNL relativo al Personale del Comparto Sanità 2019 2021, prestando servizio presso l'UOC di Anestesia e Rianimazione, presso il quale si eseguono terapie. Deduceva e dimostrava: - - con i cartellini presenze allegati, che la sua prestazione professionale, di 36 ore, si articolava per tre turni di servizio – mattina, pomeriggio e notte; con i cedolini paga prodotti, che percepiva, per ogni giornata di effettivo servizio, somme a titolo di indennità di turno, di terapia intensiva, di servizio notturno e di servizio festivo. Faceva presente che dall'esame dei cedolini paga emergeva che erano riportate, tra le voci, le indennità menzionate, il codice ad esse corrispondenti, il numero dei giorni per i quali risultava percepita, il mese di riferimento, l'importo giornaliero dovuto e risultava così evincibile la competenza complessiva mensile. Lamentava che, durante i giorni di ferie annuali retribuite pari a 4 settimane, 28 giorni, le indennità sopra indicate non gli erano state corrisposte arrecandogli una perdita complessiva – nell'arco temporale 2019 2023 – di 1.906,74 euro. Si costituiva in giudizio la parte resistente contestando la fondatezza della prospettazione avversaria ed eccependo, comunque, la parziale prescrizione delle pretese e contestando il quantum delle pretese in assenza di una sufficiente illustrazione delle modalità di calcolo adottate".

Il Tribunale condannava l'...a pagare

al Sig. ... per i giorni di ferie retribuite, per gli anni 2019-2023, la retribuzione, detratto quanto già percepito, calcolata secondo il criterio illustrato nella parte motiva della sentenza, oltre interessi di legge nonché alla refusione delle spese liquidate nella misura di euro 1.800,00, oltre IVA e CPA, da distrarsi.

Con ricorso depositato in data 17.2.2026, ..., ha proposto appello avverso la decisione del Tribunale di Roma.

Si è costituito ..., opponendosi all'avverso gravame.

Invero, con il proprio atto di appello ...

censura la sentenza indicata in oggetto per:

1. *“I. Sull’asserito diritto al riconoscimento di differenze retributive – Erronea applicazione dell’art. 7 Dir. 2003/88/CE – Travisamento della nozione di “retribuzione ordinaria”;*
2. *“II. Violazione autonomia collettiva – Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 39 Cost., nonché degli artt. 106 e 107 CCNL Comparto Sanità 2019-2021 e art. 86 CCNL 2016-2018.”;*
3. *“III. Sul c.d. effetto dissuasivo – Carezza assoluta di prova – Violazione dell’art. 2697 c.c.”.*

L’appello è infondato.

Questa Corte, infatti, non può che richiamare quella ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. ord. N. 24899/2025) secondo cui “1. con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 Dir. 2003/88/CE, dell’art. 36, comma 3 Cost., dell’art. 10 d. lgs. n. 66/2003, dell’art. 2109 c.c., sulla nozione di retribuzione spettante per le giornate di ferie; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 Dir. 2003/88/CE, dell’art. 10 d. lgs. n. 66/2003; violazione e falsa applicazione artt. 1 e 10 CCNL 12.3.1980, artt. 1362 e 1363 c.c., con riferimento agli accordi collettivi aziendali del 7.7.1997, 3.2.1998, 9.6.1998, 19.11.2009, per avere la Corte di merito erroneamente dichiarato il diritto dei lavoratori all’inclusione nella retribuzione per ferie delle indennità menzionate nel ricorso introduttivo di primo grado, sebbene non rispondenti ai criteri individuati dalla CGUE per determinare la retribuzione ferie; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 Dir. 2003/88/CE, dell’art. 10 d. lgs. n. 66/2003, violazione e falsa applicazione artt. 1 e 10 CCNL 12.03.1980 in combinato disposto con gli artt. 20/A e 21/A CCNL 23.7.1976, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c. anche in relazione all’interpretazione dell’accordo aziendale del 9.6.1998, per erronea inclusione per intero nella retribuzione ferie delle indennità di trasferta e diaria ridotta; 2. con il secondo motivo, deduce (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 Dir. 2003/88/CE, dell’art. 10 d. lgs. n. 66/2003, dell’art. 2109 c.c.; omessa limitazione del diritto al ricalcolo della retribuzione del solo periodo minimo di ferie retribuite stabilito dall’art. 7 Dir. 2003/88/CE nell’interpretazione datane dalla sentenza della Corte di Giustizia, Sez. IV, 13/12/2018, n. 385 ed erronea quantificazione delle quattro settimane; violazione e falsa

applicazione dell'art. 2697 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per omessa applicazione del principio di non contestazione in relazione all'omessa tempestiva contestazione da parte dei lavoratori che le ferie eccedenti le 24 annualmente fruiti dai medesimi nel periodo di cui è causa non erano riconducibili alle quattro settimane annue da tutelare; violazione e falsa applicazione art. 115 c.p.c. e art. 132, comma 4 c.p.c., per errore nella riconducibilità a mere ferie arretrate delle giornate di ferie eccedenti le 24 annualmente fruiti dai lavoratori nel periodo di cui è causa; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 10 CCNL 12.3.1980 anche in relazione all'art. 1362 c.c.; 3. con il terzo motivo di ricorso deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.) omesso esame di fatto storico decisivo per avere la Corte d'Appello respinto il secondo motivo di appello sulla limitazione della domanda alle sole quattro settimane di ferie tutelate dall'art. 7 Dir. 2003/88 CE pari a 24 giorni, identificando le giornate di ferie eccedenti le 24 effettivamente fruiti dai lavoratori nel periodo di cui è causa con le sole ferie arretrate rientranti sempre nelle quattro settimane; 4. con il quarto motivo di ricorso censura la sentenza impugnata (art. 360, n. 3, c.p.c.) per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 Dir. 2003/88/CE, 10 d. lgs. n. 66/2003 per aver quantificato le differenze retributive vantate dai lavoratori sulla retribuzione ferie suddividendo i compensi medi percepiti nell'anno precedente a quello di riferimento per le sole giornate di effettiva presenza nell'anno; 5. il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni già espresse da questa Corte su ricorsi analoghi proposti dalla medesima società (Cass. n. 11758, 11760 e 13321 del 2024, 11728, 11754, 11776 del 2025, precedenti ai quali si rinvia, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e le cui motivazioni qui si riprendono); 6. i motivi primo, secondo e quarto motivi possono essere esaminati congiuntamente, per reciproca connessione, dichiarando la loro infondatezza alla stregua della giurisprudenza di legittimità che si è andata consolidando (cfr. Cass. nn. 18160, 19663, 19711, 19716 del 2023; in conformità: Cass. n. 35146 del 2023; Cass. n. 2963 del 2024; Cass. n. 2431 del 2024; v., altresì, Cass. nn. 12008, 12046, 13932, 13972, 14089, 19992, 25840 del 2024 e Cass. n. 2487 del 2025); è stato più volte ribadito dal predetto indirizzo che la nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze Robinson Steele del 2006; Schultz-Hoff e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C-520/06; Williams e altri, 13.12.2018, C-155/10; To.He., 13.12.2018, C385/17), la quale ha

inteso assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione; qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr., in questo senso, CGUE 13.1.2022, C-514/20); è poi pacifico che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò valore di ulteriore fonte del diritto UE, non nel senso che esse creino ex novo norme europee, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e Cass. n. 22577 del 2012); 7. di tali principi si è fatta interprete questa Corte che, in più occasioni, ha sancito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021); tale orientamento è stato ulteriormente confermato in sede di pubblica udienza, nell'ambito di un procedimento ex art. 420 bis c.p.c. (v. Cass. n. 34088 del 2024), dove si è pure sottolineato che, una volta che l'interpretazione della regola iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360-bis c.p.c., n. 1) (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011), essendo da preferire - e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario - l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di

Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019; conf. Cass. n. 2663 del 2022; Cass. n. 6668 del 2023); esigenza ancora di recente ribadita dalle Sezioni unite di questa Corte, affermando che la conoscenza delle regole e, quindi, a monte, l'affidabilità, prevedibilità ed uniformità della relativa interpretazione costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini (cfr. Cass. SS.UU. n. 8486 del 2024; in senso conforme: Cass. SS.UU. n. 29862 del 2022 e Cass. n. 33012 del 2022); 8.il Collegio reputa che la sentenza impugnata, confermando la decisione di primo grado, sia conforme ai principi enunciati e in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale, mentre le censure proposte non evidenziano vizi idonei a determinarne la cassazione; 9.il terzo motivo risulta inammissibile per la preclusione derivante dalla pronuncia di merito cd. doppia conforme; 10.pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all'Avv. Signore che si è dichiarato antistatario; 11.considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione anticipata e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal comma quarto del citato art. 380-bis c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 10955 del 2024), non ravvisando, il Collegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale (cfr. Cass. SS.UU. n. 36069 del 2023); 12.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020)".

Ogni ulteriore questione risulta assorbita.

Ne consegue che l'appello deve essere rigettato.

In considerazione della soccombenza, le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante.

Deve darsi atto, infine, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

- rigetta l'appello;
- condanna la società appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.984,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Roma, 19.5.2026

Il Consigliere Estensore

Dr. Roberto Bonanni

Il Presidente

Dr. Alberto Celeste